

COMUNE DI TORTORA

Provincia di COSENZA



Via Panoramica al Porto, 9
87020 TORTORA

Tel. 0985-766883
E-mail: d.cerbino@comuneditorora.it

C. F./P. I.V.A. 00407150788



Fax 0985-766761

www.comuneditorora.it

**Ord. 619
del 02.12.2020**

**Gestione emergenza epidemiologica da SarS – CoV 2
Sospensione attività didattiche in presenza**

IL SINDACO

PREMESSO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

DATO ATTO che, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e successivamente fino al 31 Gennaio 2021, con D.L. 7 ottobre 2020 n. 125, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge n. 83/2020 del 30 luglio 2020, il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125, e da ultimo il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, che dispone la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

VISTI i DPCM del 23.02.2020, 25.02.2020, 01.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020, 01.04.2020, 10.04.2020, 26.04.2020, 17.05.2020, 11.06.2020, 14.07.2020, 07.08.2020, 07.09.2020, 13.10.2020, 18.10.2020, 24.10.2020, 03.11.2020, che dettano misure urgenti per il contrasto e il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTE le Ordinanze della Regione Calabria, n. 1 del 27.02.2020, n. 3 del 8.03.2020, n. 4 del 10.03.2020, n. 5 del 11.03.2020, n. 12 del 20.03.2020, n. 15 del 22.03.2020, n. 20 del 27.03.2020, n. 7 del 14.03.2020, n. 25 del 03.04.2020, n. 29 del 13 Aprile 2020, n. 32 del 17.04.2020, n. 35 e 36 del 24.04.2020, n. 37 del 29.04.2020, n. 38 del 30.04.2020, n. 40 del 06.05.2020, n. 41 del 09.05.2020, n. 43 del 17 maggio 2020, n. 49 del 03.06.2020, n. 51 del 13.06.2020, n. 55 del 16.07.2020, n. 59 del 08.08.2020, n. 60 del 12.08.2020, n. 61 del 13.08.2020, n. 68 del 25.09.2020, n. 73 del 15.10.2020, n. 79 del 23.10.2020, n. 80 del 25.10.2020, n. 90 del 29.11.2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 28 novembre 2020, che a seguito di nuova classificazione prevista dagli artt. 2 e 3, comma 3, del DPCM 3 novembre 2020, ha disposto all'art. 1, che per la Regione Calabria, cessa l'applicazione delle misure di cui all'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 e sono conseguentemente applicate le misure di cui all'art. 2 del medesimo decreto;

VISTA l'Ordinanza n. 578 del 23.11.2020, con la quale è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, presenti sul territorio comunale, fino alla data del 03.12.2020 incluso, in considerazione del numero dei soggetti risultati positivi e di quelli sottoposti alla misura della quarantena obbligatoria per stretto contatto con casi positivi, soprattutto in ambiente scolastico e/o in servizi connessi alle attività scolastiche quali il servizio di trasporto pubblico scolastico;

SENTITO, il Responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale Sede, responsabile per la gestione dell'emergenza Covid 19, il quale ha riferito che al momento non sussistono le condizioni per una riapertura in sicurezza delle scuole, tenuto conto:

- ✓ che alla data del 01.12.2020, ancora persistono in gran parte le condizioni che hanno determinato l'adozione del provvedimento n. 578 del 23.11.2020;
- ✓ Che la curva epidemiologica nelle ultime due settimane, nel territorio comunale, è in costante aumento, registrandosi negli ultimi giorni ulteriori casi di bambini in età scolare positivi al Covid 19, tra i soggetti già posti in quarantena per stretto contatto con casi positivi;
- ✓ Che per quanto sopra, l'ambiente scolastico, nonostante la chiusura già disposta, risulta sempre più coinvolto dall'emergenza epidemiologica;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nell'ambito del territorio comunale;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, nell'ambito delle linee tracciate dalla normativa nazionale;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, attualmente aperte in forza delle normative nazionali e regionali in essere, in considerazione delle circostanze sopra elencate, e dell'andamento della curva epidemiologica in ambito comunale ed in particolare in ambiente scolastico;

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale", ed in particolare l'art. 32 che attribuisce al Sindaco il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa al territorio comunale;

VISTO l'artt. 50 del T.U.E.L.

ORDINA

A tutela della salute pubblica, in via cautelativa, la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e/o private, presenti sul territorio comunale (scuola dell'infanzia, scuola primaria, servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65, primo anno scuola secondaria di primo grado), fino al giorno 09.12.2020 incluso.

Restano consentite le attività amministrative presso le sedi scolastiche, per le quali sarà cura del Dirigente Scolastico stabilirne lo svolgimento secondo la normativa nazionale vigente (in presenza o in modalità lavoro agile).

Resta ferma la facoltà, esclusivamente per gli alunni diversamente abili, per scelta dei genitori, la frequenza in presenza.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia comunicato:

- a) Al Sig. Prefetto di Cosenza;
- b) Ai Dirigenti degli Istituti scolastici presenti sul territorio;
- c) Al Comando Stazione Carabinieri Praia a Mare;
- d) Al Dipartimento di Prevenzione ASP – Cosenza;
- e) Alla Direzione Generale U.S.R. – Anci Calabria;
- f) Alla Polizia Locale – sede.

Che la presente ordinanza sia affissa all'albo pretorio comunale per la generale conoscenza.

AVVISA

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199).

Gli ufficiali e agenti della Polizia Municipale – sede, nonché le altre Forze dell'ordine, sono incaricate della vigilanza, del controllo ed esecuzione della presente ordinanza e dell'accertamento delle contravvenzioni alla medesima.

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

Tortora, lì 02 Dicembre 2020



Il Sindaco

Geom. Antonio Sorio